



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge regionale n. 108 relativo a:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2020, N. 11
RECANTE ‘MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO
DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA”.

**Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, in sede referente ai sensi
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 108

di iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Cecchetto, Formaggio, Soranzo, Vianello
e Zecchinato

Licenziato il 17 febbraio 2022 nella seduta n. 53
con la seguente votazione:

| | | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|-----------------------|-----------|------------|----------|----------|
| Voti rappresentati | 47 | 40 | 7 | |
| Maggioranza richiesta | 24 | | | |

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Gabriele MICHIELETTO

Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2020, N. 11
RECANTE “MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO
DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA”**

Relatore il Consigliere MICHIELETTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Con questo progetto di legge si propone al Consiglio regionale la modifica di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile 2020, n. 11, pubblicata sul BUR n. 52 del 17 aprile 2020 e recante “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”, con cui la Regione del Veneto, coerentemente a quanto disposto dalla direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, ed alla vigente normativa ambientale di settore sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano e sull’igiene dei prodotti alimentari, ha inteso promuovere la diffusione dell’uso dell’acqua alla spina.

Ai fini di cui sopra, per ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l’inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell’acqua per consumo alimentare, la legge regionale n. 11/2020 ha promosso l’installazione di erogatori d’acqua pubblica, intesi come impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’esterno in aree pubbliche (denominati “cassette dell’acqua”). La medesima legge regionale ha altresì incentivato l’installazione di erogatori di acqua pubblica - anche affinata - alla spina, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

Tali misure perseguono lo scopo di incentivare l’utilizzo di contenitori riutilizzabili o biodegradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.

In merito alla gestione del servizio è previsto che la Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale - compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute - installino all’interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica. Si prevede che analogamente dispongano, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

Il comma 3 dell’articolo 3 prevede altresì che i Comuni promuovano al fine della installazione nei rispettivi territori delle cassette dell’acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione. Alla convenzione ovvero agli atti di gara predetti è riservata la disciplina della

costruzione, gestione e manutenzione delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

L'articolo 4 della legge regionale n. 11/2020 dispone in proposito che le convenzioni e gli atti di gara predetti, disciplinino le modalità di regolazione del servizio delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina, con particolare riferimento a: numero di impianti da installare; loro posizionamento; eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell'Ente pubblico interessato; modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell'acqua e di utilizzo dell'area in concessione; eventuale tariffa o costo a carico dell'utente; modalità di partecipazione di altri Enti; iniziative di informazione per gli utenti; modalità con le quali informare, nei pressi della casetta dell'acqua e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.

In sede di esame, la Seconda Commissione ha apportato alcune modifiche al progetto di legge anche alla luce di quanto chiesto dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) nel parere favorevole espresso in data 24 gennaio 2022: "relativamente (...) alla modifica dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11, si chiede di voler prevedere che gli adempimenti in capo ai Comuni, finalizzati ad accertare la sussistenza di condizioni locali idonee alla installazione delle casette dell'acqua, non comportino l'obbligo di provvedere alla successiva installazione."

Il progetto di legge, nel testo licenziato dalla Seconda Commissione nella seduta del 10 febbraio 2022, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 (introdotto in sede di esame anche a fronte di un suggerimento di coordinamento tecnico formulato nella Scheda di Inquadramento Normativo) propone, all'articolo 2, comma 2, della l.r. 11/2020, di precisare meglio l'obiettivo del contenimento del consumo dell'acqua in bottiglia.

L'articolo 2 (anch'esso introdotto in sede di esame) propone una modifica all'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/2020 in base alla quale diverrebbe una facoltà e non più un obbligo per i comuni procedere alla convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero all'affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo all'individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione per l'installazione nel proprio territorio.

L'articolo 3 (modificato in sede di esame) propone la modifica dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1 (relativo alla convenzione o agli atti di gara di cui all'articolo 3 della medesima l.r. 11) consistente nell'aggiunta della seguente lettera: "h bis) le modalità per l'obbligatoria adozione di misure di rispetto delle norme di sicurezza alimentare, sanificazione e controllo igienico-sanitario periodici aventi ad oggetto gli impianti di cui all'articolo 2."

L'articolo 4 (anch'esso modificato in sede di esame) propone diverse modifiche all'articolo 5 della legge rubricato "Termini e disposizioni di attuazione":

- al comma 1 dell'articolo 5, si propone il differimento da 2 a 5 anni dall'entrata in vigore della l.r. 11/2020 del termine per la Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale entro cui installare gli erogatori di acqua alla spina all'interno dei propri edifici, oltre a precisare meglio l'obiettivo del contenimento del consumo dell'acqua in bottiglia;

- al comma 2 dell'articolo 5, si propone di prevedere per i comuni la facoltà (e non più l'obbligo), accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, di individuare le aree pubbliche da destinare all'installazione delle casette dell'acqua, nonché la facoltà (e non più l'obbligo) di provvedere alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3;

- viene proposto lo stralcio del comma 4 dell'articolo 5 (modifica apportata in sede di esame), che prevedeva obblighi di rendicontazione e informativi da parte degli enti di cui all'articolo 3 della legge.

L'articolo 5 (introdotto in sede di esame) propone lo stralcio dell'articolo 6 della l.r. 11/2020 (clausola valutativa).

L'articolo 6 (anch'esso introdotto in sede di esame) prevede una disposizione transitoria atta a salvaguardare gli affidamenti e le convenzioni in essere.

L'articolo 7 (anch'esso introdotto in sede di esame) è relativo alla clausola di neutralità finanziaria.

Acquisito, come detto, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 24 gennaio 2022) e il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 16 febbraio 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio, la Seconda Commissione nella seduta del 17 febbraio 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 108 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente **Rizzotto** -con delega del Consigliere **Boron-** ed i Consiglieri **Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato** (Zaia Presidente), **Cestari e Dolfin** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Soranzo e Formaggio** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Valdegamberi** (Misto), **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto contrario: i Consiglieri **Zanoni e Montanariello** (Partito Democratico Veneto) e **Guarda** (Europa Verde).

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2020, N. 11
RECANTE “MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO
DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA”**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
“Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica
monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.**

1. Al comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 le parole: “in sostituzione della vendita” sono sostituite con le seguenti: “*al fine di contenere il consumo*”.

**Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
“Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica
monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.**

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 la parola: “*promuovono*” è sostituita con le seguenti: “*possono promuovere*”.

**Art. 3 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
“Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica
monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.**

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è aggiunta la seguente:

“h bis) le modalità per l’obbligatoria adozione di misure di rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di sanificazione e di controllo igienico-sanitario periodici, aventi ad oggetto gli impianti di cui all’articolo 2.”.

**Art. 4 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
“Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica
monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:

“1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:

“2. I Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, possono provvedere alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle cassette dell’acqua e possono provvedere alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 3.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è abrogato.

**Art. 5 - Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11
“Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica
monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.**

1. L’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è abrogato.

Art. 6- Norma finale.

1. Sono fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuti in conformità alla normativa statale in materia di contratti pubblici.

Art. 7 – Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina"..... | 4 |
| Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina"..... | 4 |
| Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina"..... | 4 |
| Art. 4 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina"..... | 4 |
| Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina"..... | 4 |
| Art. 6- Norma finale..... | 5 |
| Art. 7 – Clausola di neutralità finanziaria..... | 5 |